

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 98/A

presentata dai Consiglieri regionali  
PIRAS - GIAGONI - ENNAS - MELE - SAIU - CANU - MANCA Ignazio

il 23 dicembre 2019

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23  
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Obiettivo primario della presente proposta è la necessità di adeguare la cura del patrimonio faunistico con la modernizzazione dei metodi di gestione delle zone di protezione della fauna selvatica.

Premesso che le "Linee guida per l'immissione di specie faunistiche" dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, sostengono che, quando i soli sistemi di conservazione non raggiungono i risultati sperati, la reintroduzione programmata è l'unico modo per ripristinare le densità ottimali delle specie di fauna selvatica in diminuzione, il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" dello stesso INFS conferma che la fruizione delle risorse faunistiche delle zone di protezione non deve essere riservata solo a fini culturali e scientifici, ma deve considerare le ricchezze di tali aree come realtà aperte e funzionali con l'ambiente esterno ed auspica il coinvolgimento del territorio nella politica di gestione.

Con l'indispensabile apporto tecnico-scientifico dell'Istituto regionale faunistico, si intende adeguare il quadro normativo delle attività di protezione e di valorizzazione del territorio e della fauna selvatica.

Le nuove scelte gestionali della fauna, soprattutto nelle zone interne ad economia esclusivamente agro-pastorale, diventano fattori strategici primari per la crescita del territorio e delle attività turistiche e ricreative.

La fruizione programmata delle "Zone temporanee di ripopolamento e di cattura", di cui all'articolo 24 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), oltre che per scopi di studio e cultura, possono offrire impor-

tanti ricadute economiche derivanti dal turismo cinofilo-agonistico, nel pieno rispetto dei selvatici e dell'ambiente.

Come è noto, il riordino delle province della Sardegna, di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) ha modificato assetti e competenze territoriali e rimodulato l'assegnamento delle risorse, determinando di fatto incertezze gestionali delle zone di cui al paragrafo precedente, con conseguente inevitabile trascurato ambientale e grave depauperamento delle specie di nobile stanziale (lepre e pernice sarda).

Tale stato di cose, oltre ad altre cause, tra cui la siccità e l'aumento incontrollato delle specie nocive, hanno spesso causato, in certe zone di protezione, la rarefazione di specie nobili, tanto da non consentire la riproduzione naturale.

Per rendersi pienamente conto del fenomeno bisogna esaminare con attenzione i dati non sempre confortanti dei censimenti (al canto e con i fari), condotti in questi mesi dalle province.

Ristabilite densità ottimali con efficaci piani di ripopolamento e di reintroduzione, resi possibili con il disposto dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale n. 23 del 1998, si prevede di inserire nel quadro normativo la fruizione delle risorse faunistiche, oltre che dal mondo scientifico e culturale, anche da quello delle attività produttive del turismo in generale e da quello cinofilo-agonistico, in particolare.

Come è noto, migliaia di appassionati cinofili ed allevatori agonisti italiani si recano più volte all'anno nei paesi dell'est Europa, per addestrare i propri cani per le gare nazionali ed internazionali.

Queste molteplici attività sportive, si svolgono in zone di protezione destinate a tale scopo, senza abbattimenti né danni ai selvatici.

Oltre all'alto costo delle licenze, questo fenomeno, in forte ascesa grazie anche alle offerte di viaggi a basso prezzo, produce un forte apporto di risorse ricadenti sulle strutture ricettive ed alberghiere del territorio.

Appena a regime, questa modifica gestionale sarà in grado di favorire un importante e nuovo flusso turistico verso l'Isola, soprattutto nei periodi di bassa stagione a tutto vantaggio dell'occupazione e dei bilanci aziendali del settore.

È appena il caso di ricordare che nei paesi di cui sopra i proventi del turismo cinofilo-venatorio occupano i primi posti delle voci dei PIL nazionali.

Come sopra già detto, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 23 del 1998, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province che possono delegare la gestione delle stesse ai comuni, alle associazioni naturalistiche ed alle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998, prevede che gli "Organi di gestione" operano sulla base di piani redatti dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ed approvate dallo stesso Assessorato.

Le linee guida devono prevedere, oltre al contenimento delle specie considerate nocive, il miglioramento degli habitat riproduttivi e la reintroduzione delle specie di nobile stanziale, utilizzando soggetti allevati, di genetica certa e certificata, immessi con le più moderne metodiche finalizzate al rapido ambientamento ed al radicamento sul territorio.

L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente (FoReSTAS) ed altri allevamenti privati di selvaggina autoctona, sono perfettamente in grado di fornire soggetti idonei e certificati.

Una volta ricreato e stabilizzato l'ecosistema, le zone interessate dai piani di valorizzazione di cui ai paragrafi precedenti, potranno essere così destinate al turismo agonistico-venatorio programmato, con grandi benefici economici per il territorio.

Nell'ambito della gestione del patrimonio faunistico, rivestono grande importanza anche le "Zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita", sulle quali, fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico venatorio, continuano ad applicarsi, pur in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna).

Per quanto sopra, si propone di incentivare il percorso di valorizzazione delle specie pernice e lepore sarda, consentendo ai concessionari di "Zone per la caccia autogestita" di programmare piani di ripopolamento in linea con le direttive assessoriali per incrementare il patrimonio faunistico del territorio affidato loro in concessione.

Il naturale irradimento verso le zone libere della selvaggina immessa nelle "zone autogestite", garantirà il miglioramento naturale ed equilibrato delle densità di fauna selvatica, a tutela e garanzia del benessere di tali specie, pregiate ed uniche.

Premesso che sul Comitato regionale faunistico ricadono importanti compiti di pianificazione faunistica e di gestione complessiva dell'esercizio dell'attività venatoria.

Atteso che il comparto commerciale che ruota intorno alle attività venatorie è composto da oltre 100 aziende sarde di vendita di armi, accessori, abbigliamento sportivo, mangimi per animali e specialità veterinarie e quant'altro.

Atteso che tale comparto, che assicura centinaia di posti di lavoro nell'Isola, può dare un prezioso contributo allo svolgimento dei compiti del Comitato, in quanto dotato di grande professionalità e conoscenza concreta dell'esercizio della caccia.

Per tali motivi si propone di aggiungere alla composizione del CRF un rappresentante designato dall'Associazione regionale degli armieri della Sardegna.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario e relatore - CORRIAS, Segretario - CANU - CERA - CORRIAS - CUCCU - FANCELLO - MORO

*Relazione*

*On. Piras*

*pervenuta l'8 marzo 2021*

Obiettivo primario della proposta di legge n. 98 è l'esigenza di adeguare la cura del patrimonio faunistico modernizzando i metodi di gestione delle zone di protezione della fauna selvatica.

A tale proposito le "Linee guida per l'immissione di specie faunistiche" dell'Istituto nazionale della fauna selvatica evidenziano che, quando i soli sistemi di conservazione non raggiungono i risultati sperati, la reintroduzione programmata è l'unico modo per ripristinare le densità ottimali delle specie di fauna selvatica in diminuzione; il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" dello stesso Istituto precisa, inoltre, che la fruizione delle risorse faunistiche delle zone di protezione non deve essere riservata solo a fini culturali e scientifici, ma deve considerare tali aree come realtà aperte e funzionali ed auspica il coinvolgimento del territorio nella politica di gestione.

L'introduzione di nuove scelte gestionali della fauna, soprattutto nelle zone interne ad economia esclusivamente agro-pastorale, diventa un fattore strategico primario per la crescita del territorio e delle attività turistiche e ricreative. In particolare, la fruizione programmata delle Zone temporanee di ripopolamento e di cattura anche per attività di turismo cinofilo-agonistico può offrire importanti ricadute economiche per le comunità interessate.

Il riordino delle province della Sardegna, di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, ha modificato assetti e competenze territoriali e rimodulato l'assegnamento delle risorse, determinando incertezze gestionali per le zone temporanee di ripopolamento e cattura che, unito a altri fattori, quali la siccità e l'aumento incontrollato delle specie nocive, ha causato, in riferimento a diverse zone di ripopolamento, la rarefazione delle specie, tanto da non consentirne la riproduzione naturale, come emerge dai dati non sempre confortanti dei censimenti condotti in questi mesi dalle province.

Ristabilite densità ottimali con efficaci piani di ripopolamento e di reintroduzione realizzati mediante l'utilizzo di soggetti allevati, di genetica certa e certificata, diventa possibile prevedere che le risorse faunistiche presenti nelle zone di ripopolamento possano essere fruite, oltre che dal mondo scientifico e culturale, anche da quello delle attività produttive del turismo in generale e da quello cinofilo-agonistico in particolare.

Come è noto, migliaia di appassionati cinofili ed allevatori agonisti italiani si recano più volte all'anno nei paesi dell'est Europa per addestrare i propri cani per le gare nazionali ed internazionali. Queste molteplici attività sportive si svolgono in zone di protezione destinate a tale scopo, senza abbattimenti né danni ai selvatici. Oltre all'alto costo delle licenze, questo fenomeno produce un forte apporto di risorse ricadenti sulle strutture ricettive ed alberghiere del territorio, soprattutto nei periodi di bassa stagione, a tutto vantaggio dell'occupazione e dei bilanci aziendali del settore.

Nell'ambito della gestione del patrimonio faunistico, rivestono, inoltre, grande importanza anche le "Zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita", in relazioni alle quali, al fine di incentivare la valorizzazione delle specie pernice e lepore sarda e del coniglio selvatico, si ritiene opportuno consentire ai concessionari lo svolgimento di appositi piani di ripopolamento per incrementare il patrimonio faunistico del territorio affidato loro in concessione. Il naturale irradiamento verso le zone libere della selvaggina immessa nelle "zone autogestite", garantirà, inoltre, il miglioramento naturale ed equilibrato delle densità di fauna selvatica, a tutela e garanzia del benessere di tali specie.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 98 "Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)" nella seduta del 5 agosto 2020. In tale occasione la proposta è stata illustrata dal primo firmatario il quale ne ha evidenziato le finalità con particolare riferimento alla necessità di modernizzare i metodi di gestione delle zone di protezione della fauna selvatica.

Nel corso della successiva istruttoria sono state audite le associazioni venatorie, che hanno espresso il proprio parere sostanzialmente positivo sul contenuto della proposta, e l'Assessore regionale dell'ambiente, il quale ha evidenziato alcune criticità a cui la Commissione ha ritenuto di fare fronte attraverso una parziale rivisitazione degli articoli del testo in esame.

Nella seduta del 27 gennaio del 2021 la Quinta Commissione ha completato l'esame degli articoli della proposta di legge e ne ha sospeso la votazione finale in attesa di acquisire il parere della Terza Commissione, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del regolamento interno.

Successivamente, nella seduta del 25 febbraio 2021, la Quinta Commissione, preso atto che il parere della Terza Commissione non era ancora pervenuto e che, comunque, era scaduto il termine per l'espressione del medesimo, ha proceduto all'approvazione finale, a maggioranza, della proposta di legge n. 98, composta di 6 articoli, di seguito esplicitati.

- Art. 2: prevede la possibilità che le Zone temporanee di ripopolamento e cattura interessate da piani di ripopolamento e reintroduzione di fauna pregiata possano avere una durata differenziata rispetto a quella comunemente prevista;
- Art. 3: stabilisce che nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura con basse densità di selvaggina nobile stanziale e di coniglio selvatico, nelle quali per cause diverse non si possono o è difficile rimuovere le cause della rarefazione, il ripopolamento può avvenire con la reintroduzione di soggetti allevati di genetica certa e certificata, provenienti dai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica e che, una volta ristabilite le densità ottimali di presenza del selvatico, la fruizione del patrimonio faunistico delle zone temporanee di ripopolamento e cattura possa essere indirizzata anche alle attività turistiche in generale e cinofilo-agonistiche in particolare;
- art. 4: prevede che il contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978, versato annualmente da ciascun cacciatore, sia interamente destinato alla copertura delle spese di ripopolamento venatorio faunistico;
- art. 4 bis: prevede la possibilità che anche i concessionari delle zone di caccia autogestita possano programmare piani di ripopolamento e reintroduzione delle specie nobili stanziali e del coniglio selvatico, utilizzando soggetti allevati, di genetica certa e certificata;
- art. 4 ter: da atto che dall'applicazione della presente legge non deriverà alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale;
- art. 4 quater: disciplina l'entrata in vigore della legge.

Parere della Terza Commissione

*Non pervenuto*

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

Modifiche all'articolo 10  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Comitato regionale faunistico-Composizione)

1. Al comma 2 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) è aggiunta la seguente lettera:  
"h bis) un rappresentante designato dall'associazione regionale degli armieri della Sardegna".

## Art. 2

Modifiche all'articolo 24  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Zone temporanee di ripopolamento e cattura)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non dedicati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo. La durata delle zone interessate da piani di valorizzazione ambientale, ripopolamento e reintroduzione di fauna pregiata, programmati ai sensi dell'articolo 27, è stabilita in difformità, con provvedimento dell'Assessorato stesso."

## Art. 3

Modifiche all'articolo 27  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Gestione delle oasi di protezione  
e delle zone di ripopolamento e cattura)

1. Il comma 4 dell'articolo 27 è sostituito dai seguenti:

"4. Gli organi di gestione di cui al presente articolo operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

Modifiche all'articolo 10  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Comitato regionale faunistico-Composizione)

(soppresso)

## Art. 2

Modifiche all'articolo 24  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Zone di temporanee ripopolamento e cattura)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non dedicati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo. La durata delle zone interessate da piani di valorizzazione ambientale, ripopolamento e reintroduzione di fauna pregiata, programmati ai sensi dell'articolo 27, può essere stabilita in difformità, con provvedimento dell'Assessorato stesso."

## Art. 3

Modifiche all'articolo 27  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Gestione delle oasi di protezione  
e delle zone di ripopolamento e cattura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Gli obiettivi primari dei piani di gestione sono quelli di cui agli articoli 23 e 24.

disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessorato.

4 bis. Gli obiettivi primari dei piani di gestione sono quelli di cui al precedente articolo 24.

4 ter. Nelle zone con basse densità di selvaggina nobile stanziale, nelle quali per cause diverse non si possono o è difficile rimuovere le cause della rarefazione, il ripopolamento può avvenire con la reintroduzione di soggetti allevati, di genetica certa e certificata, provenienti da allevamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e degli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 23 del 1998, con l'uso di metodiche che facilitino l'ambientamento ed il radicamento delle specie sul territorio.

4 quater. Ristabilite densità ottimali, con censimenti effettuati secondo le linee guida dell'Assessorato dell'Ambiente, la fruizione del patrimonio faunistico di dette zone, oltre che a vantaggio delle attività scientifiche e culturali, può essere indirizzata alle attività turistiche in generale e cinofilo-agonistiche in particolare.".

#### Art. 4

Modifiche all'articolo 96  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Applicazione transitoria  
della legge regionale n. 23 del 1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 96 è così sostituito:

"2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978, quest'ultimo interamente ed equamente destinato a spese di vigilanza e di ripopolamento.

2 bis. Per incentivare la valorizzazione del patrimonio faunistico i concessionari di zone di

4 ter. Nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura con basse densità di selvaggina nobile stanziale e di coniglio selvatico, sottospecie sarda (*Oryctolagus cuniculus huxleyi*), nelle quali per cause diverse non si possono o è difficile rimuovere le cause della rarefazione, il ripopolamento può avvenire con la reintroduzione di soggetti allevati, di genetica certa e certificata, provenienti dai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all'articolo 29 o dagli allevamenti previsti dall'articolo 30 con l'uso di metodiche che facilitino l'ambientamento ed il radicamento delle specie sul territorio.

4 quater. Ristabilite le densità ottimali di presenza del selvatico, ottenute anche mediante appositi piani di contenimento delle specie considerate nocive e con il miglioramento degli habitat riproduttivi, accertate con censimenti effettuati secondo le linee guida dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, la fruizione del patrimonio faunistico delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, oltre che a vantaggio delle attività scientifiche e culturali, può essere indirizzata alle attività turistiche in generale e cinofilo-agonistiche in particolare.".

#### Art. 4

Modifiche all'articolo 96  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Applicazione transitoria  
della legge regionale n. 23 del 1998)

1. Nell'articolo 96, comma 2 bis, della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978", sono aggiunte le seguenti ", quest'ultimo interamente destinato a spese di ripopolamento".

caccia autogestita possono programmare piani di ripopolamento e reintroduzione delle specie nobili stanziali pernice e lepre sarda, con soggetti allevati, di genetica certa e certificata, secondo le direttive dell'Assessorato per la difesa dell'ambiente, di cui all'articolo 27, comma 4, della presente legge."

#### Art. 4 bis

Modifiche all'articolo 97  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Limitazioni nelle zone autogestite)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per incentivare la valorizzazione del patrimonio faunistico i concessionari di zone di caccia autogestita possono programmare piani di ripopolamento e reintroduzione delle specie nobili stanziali pernice e lepre sarda, con soggetti allevati, di genetica certa e certificata, secondo le direttive dell'Assessorato per la difesa dell'ambiente."

#### Art. 4 ter

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 4 quater

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).